

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
STRUTTURA TERRITORIALE DI FIRENZE


**Profili di Responsabilità Penale nella gestione
del rischio Covid-19 nei Luoghi di Lavoro**

RELATORE

Lorenzo GESTRI

Sost. Procuratore presso la Procura della Repubblica di Prato

Firenze, 21 luglio 2020



LEGISLAZIONE EMERGENZIALE



**Il DIBATTITO sul RAPPORTO
fra **NORMATIVA COVID-19 - PROTOCOLLI****




**e sistema prevenzionistico
previgente di sicurezza sul lavoro**

I TIMORI




NUOVE RESPONSABILITÀ PENALI DATORIALI?





1	D.L. 23.2.2020 n. 6	➤	convertito in Legge 5.3.2020, n. 13
2	Serie di DECRETI MINISTERIALI, ORDINANZE PR. REGIONI, CIRCOLARI Enti Pubblici Chiusura di una serie di attività economiche/raccomandazioni per ridurre rischio contagio		
3	Protocollo 14.30.2020 CONDIVISO:	Regolazione misure di contrasto e contenimento della diffusione virus Covid-19 in ambienti di lavoro	
4	D.L. 25.03.2020, n. 19	SEMPRE ➤ misure urgenti per fronteggiare emergenza Covid-19	
5	DPCM 10.04.2020	➤	<u>DPCM 26.04.2020</u> ➤ Recepisce Protocollo CONDIVISO 24.4.2020
6	D.L. 13.03.2020, n. 18	➤	conversione nel « CURA ITALIA », L. 24.04.2020, n.27
7	L. 22.05.2020, n. 35	➤	conversione del D.L. 25.03.2020, n. 19
8	D.L. 08.04.2020, n. 23	➤	conversione con L. 05.06.2020, n. 40 → art. 29 bis



PREVENZIONE e TUTELA della SALUTE PUBBLICA

(progressivamente)



ESTENZIONE delle MISURE
PRECAUZIONALI e CAUTELARI
anche al SETTORE dell'IMPRESA

RUOLO di

PROTOCOLLI CONDIVISI



FINALITÀ

SIA 14.3.2020

CHE 24.4.2020 (recepito nel DPCM 26.4.2020)


CONIUGARE: la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative

NATURA

VINCOLANTE (art.2 co. 6 DPCM 26.4.2020)

= OSSERVANZA delle MISURE di PRECAUZIONE
condizione necessaria per prosecuzione delle attività produttive

VALENZA GENERALE




CONSAPEVOLEZZA
(SOTTESA)
del SISTEMA



Seppur a fronte di **RISCHIO CONTAGIO** come
RISCHIO BIOLOGICO GENERICO
(MISURE UGUALI per tutta la popolazione)



*che dette misure dovessero essere **calate nella specificità dell'ambiente di lavoro**, in quanto l'obiettivo delle misure in ambito lavorativo “....non è (solo) quello di evitare che dall'ambiente di lavoro fuoriescano vettori di contagio che accentuino la diffusione del virus; ma è prioritariamente quello di evitare che i lavoratori, dovendo prestare la loro opera, e quindi non potendo 'godere' delle misure previste per la restante parte dei consociati, vengano esposti al rischio (che non li investirebbe nella medesima misura se rimanessero nei rispettivi domicili)» (S. Dovere)*



CONTENUTI



Su più LIVELLI

❖ MISURE di INCENTIVO

per REALIZZARE una RAREFAZIONE delle PRESENZE dentro i luoghi di lavoro

❖ MISURE per TUTELARE la SALUTE

delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire salubrità dell'ambiente di lavoro




Nel dettaglio, tali misure riguardano:

- 1) L'informazione nei confronti dei lavoratori circa le disposizioni finalizzate a contenere il rischio del contagio;
- 2) Le modalità di ingresso in azienda;
- 3) Le modalità di accesso dei fornitori esterni dirette a ridurre le occasioni di contatto con il personale;
- 4) Pulizia e sanificazione in azienda;
- 5) Precauzioni igieniche personali;
- 6) Dispositivi di protezione individuale;
- 7) Gestione degli spazi comuni;
- 8) L'organizzazione aziendale;
- 9) Ingresso ed uscita dei dipendenti;
- 10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
- 11) Gestione di una persona sintomatica in azienda;
- 12) Sorveglianza sanitaria;
- 13) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

NB


Si caratterizzano per essere una

SPECIFICAZIONE delle più generali **misure di tutela elencate nell'art. 15 TUSL**



PROTOCOLLO	TUSL
Art. 1) informazione;	Art. 15 c 1 lett. n) Art. 2 co.1 lett. bb) Art. 36 co. 1 lett. a, co. 2 lett. a)
Art. 2) verifica temperatura; Art. 4) pulizia e sanificazione; Art. 5) precauzioni igieniche personali;	Art. 15 co. 1 lett. c)
Art. 7) gestione spazi comuni; Art. 8) organizzazione aziendale; Art. 9) gestione entrata/uscita dipendenti; Art. 10) spostamenti interni, riunioni, formazione;	Art. 15 co. 1 lett. g)
Art. 3) accesso in azienda di personale esterno;	Art. 26 c 1 lett. b)
Art. 6) dispositivi di protezione individuale;	Art. 74 Art. 18 co. 1 lett. d) Art. 77
Art. 11) gestione di persona sintomatica in azienda; Art. 12) sorveglianza sanitaria;	Art. 15 co. 1 lett. u) - 43 Art. 15 co. 1 lett. l) - 38

*In conclusione, la lettura delle previsioni e procedure cautelari cristallizzate nei Protocolli, recepiti dalla regolamentazione emergenziale, adottata per la necessità di fare fronte alla diffusione pandemica di un rischio generico come il Covid-19, e quindi ispirata da ragioni di salute pubblica, consente di rinvenire **tracce evidenti di armonizzazione, anche sotto il profilo contenutistico, con la previgente normazione di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, integrandosi ed armonizzandosi con il sistema cautelare delineato dal d.lgs. 81/2008.*



ma ALLORA - Quale rapporto fra:

NORMAZIONE EMERGENZA COVID-19

NORMATIVA PREVENZIONISTICA TUSL

2 OPZIONI

ALTERITÀ / AUTONOMIA

INTEGRAZIONE

Diverse conseguenze in presenza di:

- **OBBLIGHI**
- **RESPONSABILITÀ**

per il ...

GARANTE del RISCHIO LAVORATIVO

D.L.

(*) le RAGIONI della PREFERENZA della tesi dell'integrazione

gli OBBLIGHI DATORIALI


NUOVI

in conseguenza dell'ARMONIZZAZIONE fra legislazione emergenziale Covid-19 / TUSL


Le questioni aperte su:

1) DVR / 2) DUVRI / 3) MOG

Le ragioni della SOLUZIONE POSITIVA all'adozione di comportamenti di ADEGUAMENTO (con conseguenza per il mancato adempimento)



DVR



NULLA QUAESTIO

per ambienti di lavoro nei quali il RISCHIO BIOLOGICO (e da CONTAGIO) è connaturato al tipo di attività esercitata

(QUI TIT. X, TUSL → esposizione ad agenti biologici)



per gli altri LUOGHI DI LAVORO



OBIEZIONE:


RISCHIO COVID-19 è

RISCHIO
BIOLOGICO
GENERICO

Quindi non
necessariamente da
valutare dal D.L.

ARGOMENTI di tesi positiva (per ADEGUAMENTO D.V.R.):

- 1) **Natura ONNICOMPRESIVA della valutazione globale dei rischi per il TUSL (art. 2 co. 1°)**
- 2) **Rischi valutabili quelli che derivano direttamente dall'attività di lavoro, ma anche durante lo svolgimento di essa (art. 28 co. 1° lett. A)**
- 3) **Giurisprudenza Recente → necessità di valutare anche il c.d. RISCHIO «RARO»**
- 4) **DVR l'espressione di potere di AUTONORMAZIONE DINAMICO (art. 29 , co 3°) - (così anche giurisp.: strumento duttile da aggiornare a mutamenti sopravvenuti che possono esporre a nuovi rischi i lavoratori)**
- 5) **Il RISCHIO PROFESSIONALE (da valutare) comprende anche quello presente nell'ambito dell'organizzazione (art. 2 lett. a)**
- 6) **Il DVR deve dal pdv. del CONTENUTO rispettare anche le indicazioni previste da specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenuti nel TUSL (quindi TIT. X, su esposizione ad agenti biologici)**



DUVRI



Misure finalizzate ad eliminare o ridurre i RISCHI da INTERFERENZA



RISCHIO «AGGIUNTIVO» connesso alle possibili INTERFERENZE o SOVRAPPOSIZIONI tra le attività svolte dai dipendenti dell'impresa committente e quelle date in appalto

Art. 26 TUSL

*fissa obblighi e responsabilità per committente/appaltatore
(coordinarsi e cooperare per GESTIRE il RISCHIO INTERFERENZA)*

RISCHIO CONTAGIO → (virus diffusivo) → è **POTENZIATO** in situazioni di LAVORO con rischio da interferenza

da qui




Soluzione positiva all'adeguamento



NB

PROTOCOLLO CANTIERI (All. 7, DPCM 26.4.2020) impone adeguamento del PSC



MOG

➔ Affinché possa svolgere effetto ESIMENTE rispetto alla COLPA di ORGANIZZAZIONE deve essere:

1. IDONEO
2. EFFICACE
3. AGGIORNATO (art. 30 co. 4° TUSL): «in occasione dei mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico»



da qui



Soluzione positiva preferibile



Non potendosi escludere in astratto il caso di responsabilità datoriale per **Colpa da contagio Covid-19**




E quindi anche RESPONSABILITÀ dell'ENTE 231/01



ex **Art. 25 SEPTIES** per

Artt. 589, 590 c.p.

Aggravati da violazioni antinfortunistiche



Datoriali (e non solo)
Per ipotesi di violazioni della normativa
EMERGENZIALE (armonizzata/integrata con TUSL e
sistema prevenzionistico)

**RESPONSABILITÀ
CONTRAVVENZIONALE**

La questione del rapporto
con il sistema sanzionatorio
emergenziale dell'illecito
amministrativo

RESPONSABILITÀ DA DELITTO


Contro la pubblica
incolumità

artt. 438 / 452 c.p.

Contro la vita e
l'incolumità individuale

EPIDEMIA

Datore di Lavoro che cagiona per **COLPA** l'epidemia
(«... chiunque mediante la diffusione di germi patogeni ...)
Giur. recente → **SOLO** con **CONDOTTE COMMISSIVE**,
quindi in concreto ipotesi residuale (FUORI dal «;AMCATO
IMPEDIMENTO COLPOSO»)



Lo SPAZIO della RESPONSABILITÀ CONTRAVVENZIONALE

**Sistema sanzionatorio
emergenziale**

Art. 4 co.1 DL 19/2020


ORA Art. 4 L. 22.5.2020 n. 35

Al riguardo viene in rilievo l'apparato sanzionatorio positivizzato per la prima volta nell'art. 4, comma 1°, del D.L. 19/2020. Tale norma dispone che *“salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'art. 1, comma 2°, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 1°, ovvero dell'art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità di cui all'art. 3, comma 3”*.

Sul piano delle sanzioni, poi, accanto alla previsione pecuniaria, la medesima norma stabilisce che nel caso di inosservanza delle misure di contenimento previste dall'art. 1, comma 2°, lett. i), m), p), u), v), z) e aa), si applica, altresì, la *“sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni”*.

Centralità della CLAUSOLA di sussidiarietà

**CRITERIO di SELEZIONE
fra concorso apparente di norme**



Tesi dell'integrazione
ARMONIZZAZIONE
normazione mergenziale/TUSL

Ipotesi ASTRATTE di norme che NEL CASO CONCRETO possono essere suscettibili del CRITERIO di «SELEZIONE»


Decisiva la **RICOSTRUZIONE** dell'EVENTO (prima P.G → poi valutazione del P.M.)

Casistica:

- *Inosservanza di obblighi di formazione (DL);*
- *Inosservanza di adeguamento DVR (DL);*
- *Mancato mantenimento pulizia dei locali (DL/dirigente);*
- *Mancata osservanza norme di sicurezza, igiene e DPI (DL/dirigente);*
- *Mancata vigilanza (preposto);*
- *Mancato utilizzo appropriato DPI (lavoratore).*

SANZIONE AMMINISTRATIVA

per tutte le REGOLE di «SOLLECITAZIONE»
al D.L., non vincolanti



Cosa cambia per il D.L. con la normativa emergenziale (e dei PROTOCOLLI) ANTI – COVID 19?

PREMESSA

Art. 42 co.2 DL. 18/2020
(convertito con Legge 24.4.2020 n. 27 «CURA ITALIA»)
Ha previsto la «copertura INAIL» per gli assicurati
che contraggono INFEZIONE COVID-19
in «OCCASIONE di LAVORO»

IMMEDIATE
REAZIONI / TIMORI
del mondo dell'IMPRESA



qualificando l'INFEZIONE da COVID
come INFORTUNIO anziché MALATTIA
si amplia la responsabilità penale del GARANTE del RISCHIO
per infortuni sul lavoro?




DA QUI la richiesta di SCUDO PENALE



INVERO: l'intenzione del legislatore era solo quella
di disciplinare i PROFILI ASSICURATIVI
correlati al contagio COVID.

PERALTRO in senso favorevole per LAVORATORI e
IMPREDITORI ➤ spostando il COSTO
dell'«INFORTUNIO» sull'INAIL senza oneri
per il Datore di Lavoro



NB

l'assicurazione **INAIL**

in tema di qualificazione INFORTUNIO distingue

INFORTUNIO sul lavoro

NON

MALATTIA professionale

sul piano delle conseguenze patologiche


MA


CAUSA
VIOLENTA

della CAUSA

CAUSA
PROLUNGATA
nel TEMPO

Anche l'**AZIONE** di **FATTORI**
MICROBICI o **VIRALI**





QUESTIONE: se il CONTAGIO COVID-19 è INFORTUNIO sul lavoro, in astratto può ipotizzarsi responsabilità DL per 589 c.p. / 590 c.p.

17



NON SOLO



INAIL

con finalità di RASSICURARE il mondo dell'IMPRESA, nel maggio 2020 ha prima adottato un comunicato (15.05.2020), poi la CIRCOLARE 20.05.2020, n. 22



per chiarire che dal **riconoscimento come infortunio sul lavoro** dell'infezione-contagio da Covid-19 **NON discende** automaticamente l'accertamento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro.

(«... Responsabilità (che) devono essere rigorosamente accertate attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative»)




ad esempio



diversa operatività in ambito assicurativo, della PRESUNZIONE

- NON applicabile in tema di prova di responsabilità penale
- Art. 27 C. (presunzione di innocenza)
- Responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio



QUESTIONE: se il CONTAGIO COVID-19 è INFORTUNIO sul lavoro, in astratto può ipotizzarsi responsabilità DL per 589 c.p. / 590 c.p.

18



anche l'autorevole interpretazione INAIL **non** poteva certamente escludere l'eventuale apertura di procedimenti penali per la **VERIFICA** dell'eventuale responsabilità del **DATORE** di **LAVORO** per l'ipotesi di **INFORTUNIO** da **CONTAGIO COVID-19**



da qui, a fronte dei **TIMORI** di «ampliamento» di responsabilità penale datoriale dopo l'introduzione dell'art. 42 D.L. 18/20 convertito con Legge 27/20




(D.L. 08.04.2020, n. 23 - convertito con Legge 05.06.2020, n. 40)

Art. 29 Bis

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



QUESTIONE: se il CONTAGIO COVID-19 è INFORTUNIO sul lavoro, in astratto può ipotizzarsi responsabilità DL per 589 c.p. / 590 c.p.

MA in concreto cosa accadrà nel processo penale?

METODO di INDAGINE

PECURIALITÀ delle INDAGINI PENALI in materia di SICUREZZA sul LAVORO

ACCERTAMENTO su:

1. MATERIALITÀ della CONDOTTA / EVENTO
2. ELEMENTO PSICOLOGICO
3. QUALIFICA del SOGGETTO AGENTE (REATI PROPRI)

TEMA

dell'INDIVIDUAZIONE del SOGGETTO RESPONSABILE



QUALE MODALITÀ

NO

PROTOCOLLI INVESTIGATIVI

SI

«METODO di INDAGINE»

**«SUGGERITO» dalla SUPREMA CORTE
a «RITROSO»: dall'EVENTO al SOGGETTO RESPONSABILE**


EFFETTO VIRTUOSO

PM

**A VOCAZIONE
GIURISDIZIONALE**

PASSAGGI:

1. RICOSTRUZIONE in CONCRETO dell'EVENTO LESIVO (causalità materiale della colpa);
2. INDIVIDUAZIONE dell'AREA di RISCHIO che l'EVENTO LESIVO avrebbe dovuto prevenire ed evitare (causalità della condotta / causalità della colpa);
3. IDENTIFICAZIONE della SFERA di RESPONSABILITÀ che avrebbe dovuto GESTIRE il RISCHIO.



INSEGNAMENTO della SUPREMA CORTE

Sez. 4, Sentenza n. 49821 del 23/11/2012 Ud. (dep. 21/12/2012) Rv. 254094

«... Nell'individuazione del garante, soprattutto nelle istituzioni complesse, **occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato**, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva.

SUGGERIMENTI PROCEDIMENTALI per
IPOTIZZARE un CRITERIO METODOLOGICO di
individuazione del GARANTE del RISCHIO

1° Passaggio iniziale




D.V.R. quale **MAPPA dei POTERI** e delle **RESPONSABILITÀ**

2° Passaggio successivo



dalla ricostruzione dell'**EVENTO** alla ricerca del **RESPONSABILE**



RICOSTRUZIONE dell'EVENTO e INDIVIDUAZIONE del RESPONSABILE

METODO di INDAGINE

PECURIALITÀ delle INDAGINI PENALI in materia di SICUREZZA sul LAVORO

«METODO INVESTIGATIVO»



**Fondato sulla CONTESTUALITÀ / UNICITÀ
del momento di acquisizione degli ELEMENTI di PROVA**



nella FASE FINALE della
IDENTIFICAZIONE della SFERA di RESPONSABILITÀ




applicazione del criterio interpretativo
fornito dal PRINCIPIO di EFFETTIVITÀ



ESITO



valido per
**GARANTE LEGALE
GARANTE di FATTO
CATENA di RESPONSABILITÀ**



PROCEDIMENTO PROBATORIO nei REATI COLPOSI (da infortunio sul lavoro per CONTAGIO COVID-19)

22

Sotto il profilo della TIPICITÀ è necessario risolvere i seguenti passaggi



1°



individuazione del
SOGGETTO RESPONSABILE

gravato da **POSIZIONE di GARANZIA** per la tutela della salute del **LAVORATORE VITTIMA** da contagio

(NB ➤ NULLA QUESTIO per D.L. gravato da:

- **NORMATIVA TUSL** (D.Lgs 81/2008);
- **Art. 2087 C.C.**;
- **Sistema delle MISURE CODIFICATE** dalla legislazione emergenziale con **PROTOCOLLI CONDIVISI.**)

2°



prova rigorosa di una condotta
(OMISSIVA) colposa


CAUSALITÀ della **CONDOTTA**

Individuazione del
COMPORAMENTO ANTIGIURIDICO



ossia di condotta doverosa violata

QUI ➤ PROVA di MANCATA APPLICAZIONE, ADOZIONE, MANTENIMENTO delle MISURE CODIFICATE per PREVENIRE il CONTAGIO → PROTOCOLLI



PROCEDIMENTO PROBATORIO nei REATI COLPOSI (da infortunio sul lavoro per CONTAGIO COVID-19)

23

3°



prova della verifica
dell'evento-lesivo **CONTAGIO**

CAUSALITÀ MATERIALE

*Individuazione della CAUSA o
CAUSE materiali dell'EVENTO (LESIVO)*



c.d. CAUSALITÀ REALE

OSSIA ➤ ricostruzione del COME e PERCHÉ si è verificato l'evento
lesivo → CONTAGIO




DIFFICOLTÀ PROBATORIA

per soddisfare la **PROVA** secondo il criterio di giudizio richiesto dalla sentenza FRANZESE (Cass. SS.UU: 11.09.2020, n. 30328) di **ALTA PROBABILITÀ LOGICA** è necessario **ESCLUDERE** l'incidenza causale di possibili fattori / decorsi causali alternativi, ossia → **diverse occasioni di contagio (ALTERNATIVI** a quello di esposizione nell'**AMBIENTE DI LAVORO**).

in concreto prova **ARDUA** per ➤

- ◆ NATURA UBIQUITARIA del VIRUS;
- ◆ ELEVATA CAPACITÀ di trasmissione del VIRUS;
- ◆ MODALITÀ di CONTAGIO con permanenza nell'aria;
- ◆ NATURA ASINTOMATICA della MALATTIA.



Quali criteri allora per dimostrare correlazione tra contagio e lavoro?

INDIZI possibili:

1. Numero delle positività riscontrate sul luogo di lavoro;
2. Frequenza delle positività riscontrate sul luogo di lavoro;
3. Peculiarità delle lavorazioni;
4. Natura delle mansioni espletate dal contagiato;
5. Ritrovamento di oggetti o spazi contaminati nel luogo di lavoro;
6. Assenza di contatti inter-personali del contagiato in concomitanza con l'insorgenza dell'infezione.

II RICORSO a PARADIGMI
ricostruttivi
EPIDEMIOLOGICI?

Per i casi di ECCESSO di incidenza della patologia




FOCOLAIO LAVORATIVO



critica



Implica rinuncia della **CAUSALITÀ INDIVIDUALE**
(= inosservanza di condotta doverosa del garante quale CAUSA della singola infezione)



PROCEDIMENTO PROBATORIO nei REATI COLPOSI (da infortunio sul lavoro per CONTAGIO COVID-19)



Verifica del duplice NESSO NORMATIVO per l'imputazione colposa dell'evento LESIVO - CONTAGIO

CAUSALITÀ della COLPA

- A. il CONTAGIO (RICOSTRUITO) deve rappresentare la realizzazione dello specifico pericolo che la regola cautelare violata voleva evitare (CONCRETIZZAZIONE del RISCHIO);
- B. l'ADOZIONE delle misure ANTI-CONTAGIO che si assumono violate deve rivelarsi in grado di evitare l'evento (COMPORTAMENTO ALTERNATIVO LECITO).

«GIUDIZIO CONTROFATTUALE»

OPERA diversamente a SECONDA della CONDOTTA in CONTESTAZIONE

condotta
COMMISSIVA

RAGIONAMENTO per ELIMINAZIONE

solo SE ELIMANDO la condotta COMMISSIVA TENUTA il fatto **EVENTO-LESIVO NON** si sarebbe verificato

vi è **CAUSALITÀ della condotta ANTIDOVEROSA**

MA → questo non è il caso

condotta
OMISSIVA

REATI OMISSIVI IMPROPRI


PROGNOSI POSTUMA - GIUDIZIO EX ANTE

Ipotesi del comportamento dell'AGENTE MODELLO, soggetto che avrebbe dovuto agire nelle stesse condizioni di fatto e di diritto in cui si è trovato ad agire il soggetto agente CASO del giudizio

il problema delle «**LEGGI di COPERTURA**»

DIFFICOLTÀ → la comunità scientifica allo stato non ha sciolto dubbi sulle modalità di contagio. **DA QUI** ➤

É IL CASO DA RISOLVERE



ULTERIORE QUESTIONE

COSA CAMBIA in questa prospettiva di accertamento probatorio con l'introduzione dell'art. 29.bis?

VALENZA del 29 BIS


NON introduce CAUSA di NON PUNIBILITÀ, idonea ad elidere il rischio di applicazione pena

peraltro lo SCUDO PENALE invocato:

- era prospettiva poco realistica e di fatto incostituzionale;
- era soluzione non auspicabile potendo risolversi in un premio per l'imprenditore non rispettoso della normativa prevenzionistica.

L'effetto è quello di:

- 1) **RASSICURARE** gli operatori economici - imprenditori, **SENZA** però modificare il quadro normativo di riferimento;
- 2) **L'OBIETTIVO** è quello di **NEUTRALIZZARE** lo forza espansiva della **COLPA GENERICA**, che in tema di sicurezza sul lavoro si aggancia proprio all'art. 2087 cc (così dottrina, V. MONGILLO);
- 3) **INTRODUCE** una **presunzione semplice** (ASTRATTA) di NON responsabilità del datore di lavoro, che il **PM può superare in concreto** (con le difficoltà dell'accertamento processuale).



NB




Le insidie per il D.L. dell'art. 29 BIS


1

L'**APPLICAZIONE** di prescrizioni del PROTOCOLLO CONDIVISO
(«... e successive modificazioni e integrazioni»)
quindi: ONERE di costante diligenza nell'AGGIORNAMENTO

2

«... nonché mediante l'**ADOZIONE** e il **MANTENIMENTO** delle misure previste ...»
quindi: ONERE di diligenza NON solo formale MA sostanziale e continuativa (nel tempo)





PROCEDIMENTO PROBATORIO nei REATI COLPOSI (da infortunio sul lavoro per CONTAGIO COVID-19)

28

RESIDUA però anche per il **D.L.** che rispetta il protocollo un possibile rimprovero di COLPA GENERICA

nel caso in cui

vi sia prova che in relazione al caso concreto ed avuto riguardo alla peculiarità del contesto lavorativo, avrebbe dovuto adottare ULTERIORI e più INCISIVE misure di cautela per impedire il contagio.

ciò perché



1

i protocolli richiamati dall'art. 29 BIS debbono subire adattamenti alla specificità dell'attività di lavoro.

2

l'art. 2087 cc. Impone al D.L., secondo la giurisprudenza costante, di ottemperare non solo a regole cautelari positivizzate (NORME SPECIFICHE di leggi, regolamenti, ordini e disposizioni), ma anche a norme di prevenzione ricavabili dall'esperienza, secondo canoni di diligenza, prudenza e perizia.


in definitiva: rileva processualmente per tali ipotesi lo spazio di ricorso all'**AGENTE MODELLO**, per verificare se il Datore di Lavoro ideale si sarebbe comportato in modo differente rispetto a quello tenuto dall'imprenditore in occasione dell'evento verificatosi.

IPOTESI in concreto **REMOTA**, MA coerente con il sistema penale compatibile con prescrizioni **RELATIVE - IURIS TANTUM** → **SUPERABILI**



LIBERO CONVINCIMENTO
del GIUDICE

RIGOROSO obbligo di
MOTIVAZIONE



Potenzialmente connessa ad episodi di responsabilità colposa per **CONTAGIO COVID-19**



Art. 25 septies



**REATI
PRESUPPOSTO**

- 589
- 590

Con violazione normativa sicurezza sul lavoro



CONDIZIONI:

- 1) commesso da soggetto con posizione **APICALE**
- 2) agito nell'**INTERESSE/VANTAGGIO**
- 3) sprovvisto di **MOG**

RILEVA quindi l'aggiornamento del **MOG** (funzione di OdV)

*Tenuto conto della potenziale situazione concreta di crisi che potrebbe indurre a risparmio di SPESA sistemico (non occasionale o irrilevante) → nei **REATI COLPOSI** l'interesse o vantaggio (da riferire alla condotta e non all'esito antiggiuridico)*



grazie

per l'attenzione